



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 994 DEL 07 MAG 2026

OGGETTO: Conferimento incarico professionale per la proposizione del giudizio di appello in riassunzione alla sentenza n. 571/2021 del Tribunale di Milano, come disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 5301/2026, Giudizio di recupero somme nei confronti della compagnia Berkshire Hathaway International Insurance LTD.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO AFFARI GENERALI**

PROPOSTA N. 688 DEL 24/03/2026

IL TPO UFFICIO AFFARI LEGALI
Dott. Salvatore Costa

IL DIRETTORE dell'UOC SERVIZIO AA.GG.
Dott.ssa Lorenzana Di Salvo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. 148 del 25/03/26 C.E. , C.P. 0508030201

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
& PATRIMONIALE**
Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 25.03.2026

L'anno duemilaventisei il giorno SETTE del mese di MAGGIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Raggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della UOC Servizio Affari Generali, Dott.ssa Loredana Di Salvo,

- **Visto** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020
- **Premesso che:**
 - con atto notificato il 06/07/2004 i Sigg. OMISSIS, in proprio e n.q. di esercenti la potestà sul minore OMISSIS, hanno citato la ex Asl 1 di Agrigento, la Dott.ssa OMISSIS, la Dott.ssa OMISSIS, la Sig.ra OMISSIS e la Dott.ssa OMISSIS a comparire all'udienza del 09/11/2004, innanzi al Tribunale di Sciacca, al fine di accertarne e dichiararne la responsabilità in ordine alle infermità e menomazioni subite del minore loro congiunto con conseguente condanna al risarcimento del danno, oltre interessi rivalutazione e vittoria di spese;
 - sulla base delle indicazioni fornite con fax del 03/11/2004 dal broker assicurativo Alibroker, che, ha identificato nella Sompo Japan Insurance, già Yasuda Kasai, giusta polizza n. R0190, la compagnia assicurativa per la copertura dei rischi da RCT/O, con atto deliberativo n. 853 del 08/11/2004 la ex Asl 1 di Agrigento ha conferito incarico professionale per la costituzione nel giudizio di che trattasi all'Avv. Claudio Antonini, come designato dalla predetta compagnia;
 - Il giudizio di primo grado si è definito con la sentenza n. 296/2012, emessa il 03/08/2012, notificata il 03/09/2012 munita della formula esecutiva, con la quale il Tribunale di Sciacca, nel dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti della Dott.ssa OMISSIS e nel rigettare le richieste nei confronti delle convenute Dott.ssa OMISSIS e OMISSIS ha accolto la domanda di parte attrice nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, subentrata ex lege alla ASL 1, disponendo, tra l'altro, la condanna in solido con la Dott.ssa OMISSIS al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di €. 1.030.717,50 per risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria e alla refusione delle spese liquidate in €. 10.290,00 oltre contributi di legge, ponendone a carico al 50% ciascuna le spese di CTU liquidate;
 - con nota assunta al protocollo generale n. 82511 del 08/11/2012 l'Avv. Santo Spagnolo ha comunicato che il 18/10/2012 la propria assistita Zurich Insurance aveva provveduto a corrispondere ai coniugi OMISSIS la somma complessiva di €. 478.300,00, ritenuta quale quota parte di quanto dovuto dalla obbligata solidale Dott.ssa OMISSIS mentre con note acquisite al protocollo generale n. 70445 del 21/09/2012 e n. 81729 del 06/11/2012, la compagnia Sompo Japan Insurance ha comunicato all'Azienda Sanitaria di non riconoscere la copertura assicurativa in relazione al sinistro in questione, ritenendo l'attività *prestata in regime di secondo rischio e quindi non operativa* ai fini della copertura finanziaria;
 - pertanto, con atto deliberativo n. 788 del 21/02/2013 l'Azienda Sanitaria ha disposto la liquidazione in favore dei coniugi OMISSIS di complessivi €. 781,115,63 quale differenza ancora dovuta in esecuzione della sentenza n. 296/2012, al solo fine di evitare ulteriori aggravii di spesa consequenziali all'avvio dell'azione esecutiva, già preannunciata con la notifica il 07/02/2013 del relativo atto di precetto, fatta salva l'azione di rivalsa e/o recupero nei confronti della coobbligata solidale e nei confronti della compagnia di assicurazione chiamata in garanzia;
 - con atto deliberativo n. 2223 del 22/05/2013, l'Azienda Sanitaria ha, conseguentemente, conferito incarico professionale agli Avv.ti Pietro De Luca e Domenico Cantavenera, unitamente che disgiuntamente, per l'esercizio dell'azione di rivalsa e per la procedura di recupero nei confronti di tutti i soggetti risultanti a tal fine obbligati relativamente alle somme già pagate in esecuzione della sentenza 296/12 emessa dal Tribunale di Sciacca;
 - in esecuzione del mandato conferito, i professionisti incaricati hanno esercitato l'azione di recupero sia nei confronti della Dott. OMISSIS citata avanti al Tribunale di Sciacca, con il relativo giudizio iscritto al n. 348/2015 di RG, abbandonato ex art. 309 cpc per effetto dell'atto di transazione sulla base del quale la Zurich Insurance ha corrisposto per conto della Dott.ssa OMISSIS

la somma complessiva di € 165.000,00, introitata dall'Azienda Sanitaria in data 03/02/2018, sia nei confronti della Sompò Japan con citazione promossa avanti al Tribunale di Milano;

- quest'ultima azione di recupero si è definita con sentenza n. 571/2021, resa il 27/01/2021 nell'ambito del giudizio iscritto al nr. 26382/15 di RG, con la quale il Tribunale di Milano IV Sezione Civile, rilevando delle corresponsabilità nella cattiva gestione del sinistro tra l'attrice e la convenuta, ha parzialmente accolto la domanda formulata dall'Azienda Sanitaria e, per l'effetto ha condannato la Berkshire Hathaway International Insurance LTD, già Sompò Japan Nipponkoa Insurance al pagamento di €. 409.291,00 per risarcimento del danno equitativamente determinato nella misura del 50% dell'intero esborso, oltre interessi al tasso legale dalla decisione, e alla refusione delle spese del giudizio liquidate in €. 17.300,00 per compensi ed in €. 1.713,00 per spese, oltre accessori di legge.
- Con atto di citazione notificato presso il domicilio eletto il 29/07/2021, come pervenuto in pari data con mail dall'Avv. Pietro De Luca, la compagnia Berkshire Hathaway International Insurance LTD ha proposto appello per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 571/2021 del Tribunale di Milano per infondatezza in fatto e diritto della domanda formulata dall'Azienda Sanitaria o, in subordine, per ridurre la pretesa risarcitoria riconosciuta dal giudice di prime cure, udienza fissata per il 22/12/2021 avanti la Corte di Appello di Milano;
- Con atto deliberativo n. 1852 del 04/11/2021 e successivo n. 2050 del 07/12/2021, di modifica e integrazione, l'Azienda Sanitaria ha conferito incarico professionale all'Avv. Pietro De Luca congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Domenico Cantavenera per la costituzione nel giudizio introdotto con il suddetto atto di citazione in appello alla sentenza n. 571/2021 del Tribunale di Milano, promosso dalla Berkshire Hathaway International Insurance LTD, con mandato di proporre appello incidentale;
- Il giudizio di appello, iscritto al n. 2370/2021 di RG, si è definito con la sentenza n. 3113/2022, resa il 29/09/2022 e pervenuta in allegato alla mail del 10/10/2022 dagli Avv. De Luca e Cantavenera, con la quale la Corte di Appello di Palermo, IV Sezione Civile, in accoglimento dell'appello proposto da Berkshire Hathaway International Insurance LTD, ha integralmente riformato la sentenza n. 571/2021 del Tribunale di Milano e, nel rigettare le domande proposte dall'Azienda Sanitaria nei confronti dell'appellante, ha compensato interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- Sulla base delle considerazioni espresse con la mail del 24/10/2022, dall'Avv. Pietro De Luca, anche a nome del codifensore Avv. Domenico Cantavenera, che ha relazionato in ordine alle presenza di motivazioni di censura della sentenza n. 3113/2022, anche in considerazione dell'ammontare del valore della causa, con atto deliberativo n. 1951 del 25/11/2022 l'Azienda Sanitaria ha conferito incarico congiunto e disgiunto ai predetti professionisti al fine di proporre ricorso innanzi la Corte di cassazione alla succitata sentenza;
- **Vista** l'ordinanza n. 5301/2026 resa il 15/01/2026, nell'ambito del giudizio di legittimità iscritto al n. 29075/2022 di RG, come pervenuta in allegato alla mail del 10/03/2026 dall'Avv. Pietro De Luca, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso e, nel rilevare l'errore della Corte d'appello di Milano nel qualificare come colposa una condotta aziendale (ovvero quella di non attivare la polizza Assitalia) che, al momento in cui si sarebbe dovuta tenere, appariva razionalmente non necessaria proprio perché l'assicuratore BHIIL aveva dichiarato l'operatività della garanzia e coerentemente agito, assumendo la lite, ha cassato l'impugnata sentenza n. 3113/2022, rinviando alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
- **Considerato** che con la predetta mail lo stesso Avv. Pietro De Luca, anche per conto del codifensore Avv. Domenico Cantavenera, ha rappresentato la necessità di riassumere il giudizio innanzi la Corte di Appello di Palermo in tempi rapidi e, comunque, nel termine massimo di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di cassazione (09-03-2026);

- **Ritenuto** necessario procedere alla proposizione del giudizio di appello in riassunzione alla sentenza n. 571/2021 del Tribunale di Milano, come disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 5301/2026, per sostenere le ragioni dell'Azienda Sanitaria e ottenere la conferma della condanna della compagnia Berkshire Hathaway International Insurance LTD al pagamento delle somme dovute per effetto della copertura dei costi sostenuti per il ristoro del risarcimento dei danni corrisposti ai coniugi OMISSIS conferendo all'uopo incarico professionale congiunto e disgiunto all'Avv.to Pietro De Luca, del foro di Catania, e all'Avv. Domenico Cantavenera, del foro di Palermo, per continuità in quanto già a conoscenza del procedimento avendone curato la rappresentanza e difesa nei precedenti gradi del giudizio, già iscritti negli elenchi degli Avvocati esterni per il conferimento degli incarichi legali, approvati, per ultimo, con atto deliberativo n. 1319 del 30/06/2025 ed in esecuzione del regolamento e del disciplinare d'incarico adottati con atto deliberativo n. 483 del 07.03.2024;
- **Ritenuto**, altresì, di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività stante l'urgenza connessa alla necessità di instaurare il giudizio in riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Milano nei termini di Legge (scadenza 07/06/2026);

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate:

1. **Di procedere** alla proposizione del giudizio di appello in riassunzione alla sentenza n. 571/2021 del Tribunale di Milano, come disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 5301/2026 resa il 15/01/2026, nell'ambito del giudizio di legittimità iscritto al n. 29075/2022 di RG e pubblicata il 09/03/2026, ottenere la conferma della condanna della compagnia Berkshire Hathaway International Insurance LTD al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento delle somme dovute per effetto della copertura dei costi sostenuti per il ristoro del risarcimento dei danni corrisposti ai coniugi OMISSIS e dei conseguenziali costi sostenuti per la registrazione delle relative sentenze e della maggiorazione dei CC.UU. corrisposti all'Erario;
2. **Di affidare** l'incarico professionale all'Avv. Pietro De Luca, con studio in Catania, Viale A. De Gasperi n. 93, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Domenico Cantavenera, con Studio in Palermo via Notarbartolo n. 5, per continuità di linea difensiva avendo curato la rappresentanza e difesa nelle fasi precedenti e già iscritti negli elenchi degli Avvocati esterni per il conferimento degli incarichi legali approvati, per ultimo, con atto deliberativo n. 1319 del 30/06/2025 ed in esecuzione del regolamento e del disciplinare d'incarico adottati con atto deliberativo n. 483 del 07.03.2024, con conferimento agli stessi del relativo mandato e rilascio di procura "ad litem", previa sottoscrizione del disciplinare di incarico adottato con atto deliberativo n. 483 del 07.03.2024;
3. **Di stabilire** che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento liquidata sulla base dei parametri ministeriali aggiornati al D.M. 147 del 13.08.2022, esposti al valore minimo come da regolamentazione aziendale giusta atto deliberativo n. 483 del 07.03.2024, è stata quantificata in € 14.608,02 al lordo delle ritenute e degli accessori di legge, come prospetto di calcolo effettuato d'ufficio;
4. **Di corrispondere**, in questa sede, a titolo di ulteriore acconto, al legale individuato la somma di €. 2.000,00 (oltre IVA e CPA come per legge) per un totale complessivo di € 2.537,60 da imputare sul conto economico n. C 5.09.03.02.01 cdc 604010001, Bilancio 2026;
5. **Di precisare** che l'esecuzione della deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Affari Generali e dall'U.O.C. Servizio Economico Finanziario, ciascuno per la parte di competenza;
6. **Di munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività stante l'urgenza connessa alla necessità di instaurare il giudizio in riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Milano nei termini di Legge (scadenza 07/06/2026);
7. **Di dare atto** che tutta la documentazione citata è custodita agli atti dell'UOC Affari Generali nella disponibilità, comunque, di chi vi abbia interesse;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della U.O.C. Servizio Affari Generali

Dott.ssa Loredana Di Salvo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE

Parere Favorevole
Data 06/05/2026

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Ersilia Riggi

Parere Favorevole
Data 07/05/2026

Il Direttore Sanitario
Dott. Raffaele Elia


IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Loredana Di Salvo Direttore della U.O.C. Servizio Affari Generali, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Loredana Di Salvo, Direttore della U.O.C. Servizio Affari Generali

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Capodici




Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"UFF. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Marta Grazia Crispante



Nominativi ed Allegati omissi
ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

[Handwritten signature]





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

Immediatamente esecutiva dal **07 MAG 2026**
Agrigento, li **07 MAG 2026**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi